



2026/2208

6.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2208 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2026

relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025 l'Italia ha confermato 420 focolai di peste suina africana e li ha notificati alla Commissione.
- (2) L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽³⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il 31 marzo 2026 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di alcune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025.
- (4) L'attuazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al considerando 2 ha comportato la mancata produzione di suinetti e suini da ingrasso a causa delle restrizioni dei movimenti, dei costi aggiuntivi dovuti all'allungamento dei periodi di allevamento e ingrasso dei suini e dei prezzi di vendita inferiori a causa dei ritardi nella macellazione.
- (5) A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 la partecipazione dell'Unione al finanziamento dovrebbe essere pari al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per le pertinenti misure eccezionali di sostegno del mercato. Il numero massimo di animali ammissibili al finanziamento nel quadro di ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbe essere fissato dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dall'Italia in merito alle restrizioni relative ai focolai.
- (6) Per evitare rischi di sovracompenrazione, gli importi massimi della partecipazione finanziaria dell'Unione dovrebbero basarsi su studi tecnici ed economici o sulla documentazione contabile ed essere fissati a un livello adeguato per ciascun animale.
- (7) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite subite dai beneficiari non dovrebbero essere compensate da misure di aiuti di Stato o tramite assicurazione e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/690/oj>).

- (8) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per sostenere il mercato. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di carne suina negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e dell'Italia in ordine ai focolai di peste suina africana confermati tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025.
- (9) Per garantire flessibilità nell'eventualità in cui il numero di animali ammissibili alla compensazione differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, le compensazioni possono essere modificate entro certi limiti, purché sia rispettato l'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.
- (10) Al fine di garantire che questa misura eccezionale risulti efficace, i beneficiari dovrebbero ricevere rapidamente il sostegno finanziario di emergenza. Dovrebbero inoltre essere garantiti un monitoraggio tempestivo del bilancio, un seguito aggiornato e un uso efficiente della riserva agricola, massimizzandone in tal modo la disponibilità e rafforzando la capacità di rispondere prontamente alle crisi emergenti. È pertanto opportuno definire un periodo di ammissibilità che consenta agli Stati membri di versare tale sostegno ai beneficiari. I pagamenti effettuati dopo una scadenza specifica dovrebbero essere considerati non ammissibili al finanziamento dell'Unione.
- (11) L'Unione dovrebbe finanziare pertanto le spese sostenute dall'Italia nell'ambito di queste misure eccezionali di sostegno del mercato solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 31 maggio 2027.
- (12) Poiché non dovrebbero essere considerati ammissibili in alcun caso i pagamenti effettuati dopo il 31 maggio 2027, è opportuno non applicare l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ⁽⁶⁾, che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine.
- (13) Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, l'Italia dovrebbe procedere a controlli ex ante.
- (14) Per assicurare l'immediata attuazione da parte dell'Italia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall'Italia per sostenere il mercato delle carni suine gravemente colpito dai focolai di peste suina africana confermati e notificati dall'Italia tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025.

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

Articolo 2

1. Le spese incorse dall'Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:
 - a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate negli atti legislativi dell'Unione di cui all'allegato e in relazione al periodo di cui all'articolo 1; e
 - b) per le aziende di allevamento di suini che sono state sottoposte alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e che sono ubicate nelle zone indicate negli atti legislativi dell'Unione di cui all'allegato («zone regolamentate»); e
 - c) se l'Italia ha versato una compensazione ai beneficiari al più tardi entro il 31 maggio 2027; e
 - d) se, per il periodo di cui alla lettera a), l'animale o il prodotto non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/690.
2. Nessuna delle spese sostenute dall'Italia dopo il 31 maggio 2027 è ammissibile al finanziamento dell'Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.

Articolo 3

1. L'importo massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 12 564 303 EUR, ripartito come segue:
 - a) 655 364 EUR per le perdite dovute a prezzi di vendita inferiori a causa di ritardi nella macellazione dovuti alle restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, fino a un massimo di 17 650 capi;
 - b) 7 887 241 EUR per le perdite di produzione di suinetti dovute all'interruzione dell'allevamento delle scrofe, fino a un massimo di 28 491 capi;
 - c) 2 890 502 EUR per le perdite di produzione di suini da ingrasso dovute a periodi di fermo prolungati, fino a un massimo di 268 392 capi;
 - d) 1 131 196 EUR per le perdite dovute a periodi prolungati di allevamento dei suini a causa delle restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, fino a un massimo di 154 547 capi.
2. Laddove il numero di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare risultante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui al paragrafo 1, prima frase.

Articolo 4

1. L'Italia procede a controlli amministrativi preliminari e in loco a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

In particolare, l'Italia verifica:

- a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;
- b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;
- c) che nessuno dei richiedenti ammissibili abbia ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj>).

2. Ai richiedenti ammissibili, per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, la compensazione può essere versata senza attendere la conclusione di tutti i controlli, se tali richiedenti sono stati selezionati anche per i controlli in loco. Tutti i controlli in loco sono effettuati entro sei mesi dai pagamenti.

3. Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, la compensazione viene rimborsata e sono applicate sanzioni a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che indicano le zone regolamentate

Zone regolamentate in determinate parti dell'Italia istituite in conformità del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687 e stabilite nei seguenti regolamenti di esecuzione della Commissione che modificano gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594:

- regolamento di esecuzione (UE) 2024/2886 della Commissione ⁽¹⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/2928 della Commissione ⁽²⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/3245 della Commissione ⁽³⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/164 della Commissione ⁽⁴⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/268 della Commissione ⁽⁵⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/448 della Commissione ⁽⁶⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/498 della Commissione ⁽⁷⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/624 della Commissione ⁽⁸⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/715 della Commissione ⁽⁹⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/862 della Commissione ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2886 della Commissione, del 12 novembre 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (GU L, 2024/2886, 13.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2886/oj).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2928 della Commissione, del 20 novembre 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (GU L, 2024/2928, 22.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2928/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3245 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2976 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania (GU L, 2024/3245, 31.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3245/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/164 della Commissione, del 23 gennaio 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (GU L, 2025/164, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/164/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/268 della Commissione, del 4 febbraio 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L, 2025/268, 6.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/268/oj).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/448 della Commissione, del 28 febbraio 2025, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L, 2025/448, 3.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/448/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/498 della Commissione, dell'11 marzo 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L, 2025/498, 13.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/498/oj).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/624 della Commissione, del 24 marzo 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L, 2025/624, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/624/oj).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/715 della Commissione, del 7 aprile 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L, 2025/715, 8.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/715/oj).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/862 della Commissione, del 30 aprile 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L, 2025/862, 2.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/862/oj).